

INDIRIZZO (UE) 2017/469 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 febbraio 2017
recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività
del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2017/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di migliorare la raccolta dei dati riguardanti l'euro da parte della Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali, dovrebbero essere introdotte diverse nuove voci relative a banconote in euro e monete in euro nella procedura per la raccolta di dati del Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, CIS 2). In particolare, dovrebbero essere inclusi negli obblighi di segnalazione CIS 2 i dati relativi alla distruzione di banconote e monete direttamente dalle relative scorte, la disaggregazione dei dati sulle scorte di monete per qualità e dati supplementari relativi al sistema notes-held-to-order o a sistemi analoghi.
- (2) La segnalazione giornaliera di taluni dati relativi a banconote e monete in euro dovrebbe essere rispecchiata per mezzo dell'integrazione nello schema di segnalazione generale.
- (3) Al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti, dovrebbero essere introdotti nuovi controlli di plausibilità. Inoltre, per il regolare funzionamento del CIS 2, dovrebbero essere istituiti dati di riferimento supplementari come dati di riferimento per le scorte logistiche di monete in circolazione e parametri di sistema per tenere conto dei giorni festivi.
- (4) La maggior chiarezza renderà più agevole la segnalazione dei dati nel CIS 2 e allevierà l'onere di segnalazione che grava sugli interessati. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero pertanto essere adattati e taluni obblighi non più rilevanti dovrebbero essere eliminati.
- (5) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2008/8 ⁽¹⁾, il Comitato esecutivo della BCE è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specifiche del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri dei comitati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) interessati. Le modifiche degli allegati all'indirizzo BCE/2008/8 costituiscono modifiche tecniche e i pareri dei comitati del SEBC interessati sono stati presi in considerazione. Poiché tali allegati dovrebbero essere ristrutturati per attuare le modifiche tecniche, sarebbe necessario apportare conseguenti modifiche in altri luoghi dell'indirizzo.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2008/8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, paragrafo 1, i punti p) e q) sono sostituiti dai seguenti:

«p) per “voce di categoria 1” si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III, segnalata per ciascun periodo di segnalazione;

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2008/8 dell'11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).

